

Realizzazione e ammodernamenti Nei porti turistici lavori con l'Iva

Dovuta l'Iva sui lavori di realizzazione o ammodernamento di porti turistici, essendo il regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, n. 6), dpr 633/72 riservato solo ai porti commerciali. Così l'agenzia delle entrate con risposta a interpello 379/2021 a un ente pubblico che chiedeva di poter fruire dell'agevolazione in relazione alle spese di progettazione di pontili destinati al diportismo. L'agenzia osserva che la norma citata dichiara non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari. Con successivi interventi di interpretazione autentica, la norma è stata dichiarata applicabile anche ai lavori di rifacimento, completamento, etc. degli impianti esistenti, nonché alle opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali. Dal concetto di area portuale, secondo l'agenzia, devono però ritenersi esclusi i c.d. porti turistici, poiché la norma è diretta ad agevolare gli scambi commerciali e le attività ad essi funzionali. Gli impianti marittimi realizzati per l'uso di aree demaniali, anche se definiti porti turistico-pescherecci e classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe, presentano invece, per le modalità di utilizzazione, i caratteri propri dei cosiddetti marina, ossia veri e propri parcheggi nautici, destinati prevalentemente all'ormeggio di imbarcazioni da diporto e quasi esclusivamente ad utenti che hanno l'esclusiva del posto fisso, e solo in via residuale ad uso pubblico, cioè agli utenti in transito, ma per una durata limitata. Tali impianti, inoltre, essendo allestiti per offrire ormeggio e ricovero a imbarcazioni, non possono essere utilizzati per attività commerciali. In conclusione, le prestazioni di servizi nei porti turistici, relative alla nautica da diporto, non possono beneficiare del regime di non imponibilità.

Franco Ricca

—© Riproduzione riservata—■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 5656

